



# Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

**Deliberazione n. 61**

**In data 08/04/2021**

**OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO E BENEFICI DI MODESTA ENTITA' ALL'IMOCO VOLLEY S.S.D. A R.L. PER LA MANIFESTAZIONE "IMOCO VOLLEY SUMMER CAMP" EDIZIONE 2021**

L'anno 2021, addì 08, del mese di Aprile, alle ore 17:00 nella residenza Municipale, su convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale in videoconferenza.

Eseguito l'appello, risultano presenti e visivamente identificati :

<b>Cognome e Nome</b>		<b>Presente/Assente</b>
Codognotto Pasqualino	Sindaco	Presente
Carrer Gianni	Vice Sindaco	Presente
Arduini Annalisa	Assessore	Presente
De Bortoli Elena	Assessore	Presente
Scodeller Sandro	Assessore	Presente
Cassan Cristina	Assessore	Presente

N. Presenti 6    N. Assenti 0

Assiste alla seduta la dott.ssa Tamara Plozzer, Segretario Generale del Comune.

Il Sig. Codognotto Pasqualino, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO E BENEFICI DI MODESTA ENTITA' ALL'IMOCO VOLLEY S.S.D. A R.L. PER LA MANIFESTAZIONE "IMOCO VOLLEY SUMMER CAMP" EDIZIONE 2021**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

- San Michele al Tagliamento è un Comune ad economia prevalentemente turistica in quanto comprende anche la frazione di Bibione, nota località balneare;
- il Comune di San Michele al Tagliamento è stato individuato con decreto del Dirigente del Settore Attività Produttive, Sviluppo Economico e Turismo della Provincia di Venezia n. 07/PT/2000 dell'08/11/2000, prot. n. 60415, Comune a prevalente economia turistica ai sensi della L. R. n. 62 del 28/12/1999;
- l'art. 3 dello Statuto comunale prevede che il Comune promuova lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità di San Michele al Tagliamento, ispirandosi ad una serie di principi, tra cui la promozione dell'iniziativa economica, in particolare nel settore del turismo, nonché la promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;
- l'Amministrazione comunale intende creare e promuovere manifestazioni gradite al pubblico che siano nel contempo occasione di socializzazione ed aggregazione per l'intera comunità e per i turisti;
- il turismo è un settore in continua evoluzione, che non si può più concepire solamente come mondo dell'ospitalità, legato unicamente ad accoglienza e stagionalità;

Vista l'istanza dell'Imoco Volley S.S.D. a R.L., sede legale in Via Longhena 1 – 31020 San Vendemiano (TV), C.F./P. IVA 04518980265, acquisita al prot. n. 7992 del 23/03/2021, con la quale viene richiesto il patrocinio per la manifestazione "Imoco Volley Summer Camp", in programma a Bibione, nei giorni dal 26 al 31 luglio 2021;

Dato atto che nell'istanza sopra menzionata, vengono richiesti i seguenti benefici di modesta entità:

- utilizzo gratuito del palazzetto dello sport di Bibione dal 26 al 31 luglio 2021;
- promozione dell'iniziativa tramite i canali comunicativi del Comune;

Considerato che Imoco Volley è una società pallavolistica femminile italiana con sede a Conegliano che attualmente milita nel campionato di Serie A1 e che negli ultimi anni ha già organizzato diversi summer camp sia a Bibione che in altre località d'Italia;

Dato atto che la manifestazione consiste in un summer camp per giovani pallavolisti, finalizzato al perfezionamento della pratica sportiva e al divertimento;

Considerato che i giovani partecipanti al camp saranno accompagnati dalle rispettive famiglie, dallo staff dell'associazione, oltre ai tecnici e insegnanti a livello nazionale, che soggiorneranno per almeno 4 giorni nella città di Bibione;

Dato atto altresì che la stessa manifestazione effettuata negli anni scorsi ha avuto un riscontro positivo per la località turistica di Bibione, in termini di pubblicità nei media;

Considerato che:

- l'iniziativa riveste una particolare importanza ai fini turistici valorizzando la realtà turistica della località di Bibione, portando anche un ragguardevole ritorno di immagine per il territorio;
- l'iniziativa rientra nei compiti dell'Ente Locale e viene svolta dall'Associazione nell'interesse della collettività;
- l'iniziativa, data la sua importanza per la promozione turistica, mira a realizzare le attività istituzionali dell'Ente ai sensi del vigente statuto comunale, in particolare l' "Art. 3 - Finalità", comma 5, lettera g), che recita "promozione dell'iniziativa economica, in particolare nel settore del turismo, in considerazione della funzione sociale che la stessa riveste..." e all' "Art. 9 - Sviluppo economico", comma 1, "individua nel turismo l'attività preminente dell'economia locale e si impegna pertanto a sviluppare tale attività... disponendo idonee iniziative promozionali e ricreative,

- anche avvalendosi di professionalità esterne”;
- la concessione del patrocinio non comporta l’assunzione di obblighi da parte del Comune in quanto ogni onere, incombenza e responsabilità di qualsivoglia tipo e natura sono da intendersi a carico degli organizzatori e il Comune resta estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si dovesse costituire tra il soggetto organizzatore e terzi e non assume responsabilità alcuna in merito alla organizzazione e allo svolgimento dell’iniziativa di cui trattasi;
- per motivi organizzativi, cattive condizioni meteorologiche o ragioni legate all’emergenza sanitaria da Covid-19, le date previste potranno essere anticipate, posticipate o annullate, ed eventualmente ripetute;

Ricordato che:

- il patrocinio costituisce in primo luogo un riconoscimento, da parte del Comune, alle iniziative e alle attività che si svolgono sia all’interno che al di fuori del territorio, avanzate da soggetti pubblici e privati, volte a promuovere e favorire lo sviluppo e la crescita della località poiché ne promuovono l’immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le tradizioni;
- l’iniziativa proposta da enti e associazioni può essere oggetto di valutazione da parte dell’amministrazione comunale atteso che l’azione degli enti locali si sostanzia nella funzione propria degli stessi, garantita dall’art. 118 della Costituzione di favorire, in quanto enti esponenziali della collettività che rappresentano, “l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà”;
- l’appuntamento rientra nei compiti dell’Ente Locale e viene svolto nell’interesse della collettività;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, che l’evento sopra descritto sia ascrivibile a pieno titolo ad attività connesse a competenze proprie dell’Ente, ovvero a specifici programmi diretti al perseguimento di particolari e predeterminate finalità e sviluppati nel corso degli anni in settori di propria competenza;

Appurato con l’Ufficio Sport che il Palazzetto dello Sport di Bibione risulta disponibile nei giorni richiesti e, come da tariffe in vigore e stabilite con deliberazione di Giunta Comunale n. 238 del 16/09/2014, allegato A, il costo per l’utilizzo della struttura per una settimana è di € 520,00 (IVA compresa), oltre ai costi di pulizia e custodia;

Richiamato l’articolo 29 del vigente Regolamento per la gestione degli impianti sportivi di proprietà o nella disponibilità del Comune di San Michele al Tagliamento”: *“lettera c) sono esentati dal pagamento della tariffa d’uso le società sportive affiliate alla FISD (Federazione Italiana Sport Disabili) eventuali società e manifestazioni indicate dal comune con apposita delibera giuntale”*;

Richiamati gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii.;

Dato atto che il presente provvedimento di concessione in uso gratuito della struttura in parola, comporta spese a carico del Bilancio dell’Ente, relativamente all’Imposta sul valore aggiunto, che risulta comunque dovuta;

Richiamati:

- i vari principi enunciati dalle magistrature contabili regionali sull’interpretazione dell’art. 6, commi 8 e 9, del D.L. n. 78 del 31/05/2010, convertito in L. n. 122 del 30/07/2010;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e patrocinii;
- il Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni, per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- il Regolamento Comunale per la vivibilità urbana e per la qualità della vita;

Ritenuto che l’iniziativa per le finalità che si propone è meritevole del sostegno e del patrocinio comunale e considerata la necessità di formalizzare con il presente atto la concessione del patrocinio;

Vista la proposta inerente alla presente deliberazione;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, espressi dal Dirigente del Settore Economico Finanziario, in ottemperanza art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “T.U.E.L.”;

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare l'art. 48;

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- deliberazione consiliare n. 3 del 23/02/2021, avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2021-2023 (ART. 170, COMMA 1, D.LGS. 267/2000)."
- deliberazione consiliare n. 4 del 23/02/2021, avente ad oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE";
- deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 23/02/2021, avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) – PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023";
- deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 25/03/2021, avente ad oggetto "1^ VARIAZIONE AL PEG 2021-2023 A SEGUITO VARIAZIONI DI BILANCIO DISPOSTE CON DELIBERAZIONE G.C. N. 52 DEL 25.03.2021";

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento competente ad adottare i pareri non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Con voti favorevoli, unanimi, espressi per appello nominale

### ***DELIBERA***

1. di far proprie e di approvare le premesse della presente deliberazione;
2. di concedere, per i motivi esposti in premessa, il patrocinio di questa Amministrazione all'Imoco Volley S.S.D. a R.L., sede legale in Via Longhena 1 – 31020 San Vendemiano (TV), C.F./P. IVA 04518980265, così come richiesto nella nota pervenuta e acquisita al prot. n. 7992 del 23/03/2021, per la manifestazione "Imoco Volley Summer Camp", in programma a Bibione, presso il Palazzetto dello Sport, nei giorni dal 26 al 31 luglio 2021, e consistente in uno stage per ragazzi dedicato allo sport della pallavolo;
3. di concedere, quali benefici di modesta entità:
  - utilizzo del palazzetto dello sport di Bibione nei giorni dal 26 al 31 luglio 2021, con esenzione dal pagamento del canone d'uso, demandando all'Ufficio Sport gli adempimenti necessari;
  - promozione dell'iniziativa tramite i canali comunicativi del Comune, demandando all'Ufficio Turismo gli adempimenti necessari;
4. di dare atto che l'uso gratuito del Palazzetto dello Sport di Bibione si configura quale beneficio di modesta entità rispetto alla tariffazione applicata giusta deliberazione di giunta comunale n. 238 del 16/09/2014, pari ad una somma di € 520,00 che l'organizzatore dovrebbe versare all'Amministrazione comunale;
5. di dare atto che il Comune si farà carico dell'IVA sulla somma di cui al punto 4 pari ad € 93,77 che dovrà essere inserita nella liquidazione mensile IVA del mese di aprile 2021 e che trova idonea copertura al capitolo di spesa 1029/1 "Iva a debito del Comune da versare all'Erario" giusto impegno di spesa n. 499 assunto con determina di impegno del Settore Economico Finanziario n. 66 del 04/02/2021 ;
6. di dare atto che:
  - per motivi organizzativi, cattive condizioni meteorologiche o ragioni legate all'emergenza sanitaria da Covid-19, le date potranno essere anticipate, posticipate o annullate, ed eventualmente ripetute in altre giornate e che, previa comunicazione da parte degli organizzatori della manifestazione, si intende comunque patrocinata senza necessità di ulteriori atti deliberativi;
  - per la succitata iniziativa, aperta alla collettività, si dovrà rispettare il vigente Regolamento Comunale per la Vivibilità Urbana e per la Qualità della Vita;
  - il patrocinio comporta la riduzione del 50% dell'imposta comunale sulla pubblicità su materiale

pubblicitario che promuove l'iniziativa in programma, con apposto lo Stemma comunale con la dicitura "con il patrocinio del Comune di San Michele al Tagliamento", ai sensi dell'art. 41 del Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e che nessun onere o responsabilità è da imputarsi al Comune in relazione all'iniziativa, organizzata e gestita in via esclusiva dal richiedente medesimo al quale restano a carico le eventuali spese dell'imposta di pubblicità, se dovuta, nonché le responsabilità connesse alla corretta diffusione del materiale promozionale;

- le eventuali forniture concesse dovranno essere utilizzate dai richiedenti alle condizioni e limiti previsti dalla legge in osservanza dello stato e delle caratteristiche, essi assumono pertanto ogni responsabilità per danni a persone e/o a cose, anche a terzi, derivanti da usi impropri o non consentiti, così come di ogni danno o deterioramento degli stessi durante il periodo in cui vengono concessi ed ogni onere relativo al ripristino di eventuali danneggiamenti arrecati alle strutture e mezzi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale;

7. di dare atto che il patrocinio non esenta gli organizzatori da presentare richiesta e conseguire le autorizzazioni e adempimenti di legge, laddove necessarie:

- Ufficio Commercio (tramite SUAP): autorizzazione allo svolgimento di manifestazione temporanea;
- Comando Polizia Locale per quanto attiene l'organizzazione della viabilità, l'eventuale chiusura strade e la disponibilità del servizio d'ordine;
- autorizzazioni di cui al testo unico di pubblica sicurezza, facendosi carico degli adempimenti e delle spese previste per le verifiche dall'art. 80 del TULPS;
- adempimenti in rispetto delle norme relative alla organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e manifestazioni nonché al coinvolgimento della Centrale Operativa SUEM 118 competente per territorio, così come esemplificato nella Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 1080/2007 – Indicazioni per l'adempimento al requisito TRASOCC.AU.1.3;

8. di dare atto che rimangono in capo alla società organizzatrice gli adempimenti in rispetto delle norme nazionali, regionali e locali relative al contenimento del contagio da Covid-19;

9. di dare atto che:

- ogni ulteriore intervento di carattere operativo, autorizzatorio, documentale e tecnico, conseguente l'organizzazione dell'evento, si intende a carico del soggetto organizzatore e che non è pertanto previsto alcun onere finanziario a carico dell'Amministrazione comunale;
- qualora l'iniziativa si svolga in area pubblica o privata con servitù di uso pubblico, il soggetto organizzatore è tenuto a indicare gli estremi dell'atto di autorizzazione all'occupazione dell'area stessa, rilasciata dal Dirigente Settore comunale competente, individuato in base all'articolo 4 del vigente regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, qualora si tratti di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, ovvero in concessione al Comune medesimo, e/o dal Dirigente del competente ente pubblico preposto al rilascio dei titoli di occupazione, qualora si tratti di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di altre amministrazione pubblica;

10. di dare atto che gli organizzatori sono gli unici responsabili della iniziativa in oggetto, sia civilmente che e penalmente, per danni e/o inconvenienti che potrebbero accadere durante la manifestazione sopramenzionata a persone, cose, terzi e negli spazi concessi in uso e pertanto il Comune è sollevato da ogni responsabilità verso cose e persone per qualunque evento possa verificarsi a seguito di quanto allestito da parte del soggetto organizzatore e titolare dell'evento per tutto il periodo dello svolgimento dell'iniziativa;

11. di dare atto che qualora l'organizzatore non consegua le previste autorizzazioni di legge per le iniziative organizzate, anche quelle ivi non menzionate, l'Amministrazione Comunale si riserva di intendere il patrocinio privo di efficacia;

12. di dare atto che l'Amministrazione ottempererà agli obblighi di pubblicazione derivanti dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33;

13. di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Con separata votazione, favorevole ed unanime, resa per appello nominale, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

*Servizio Turismo e Cultura*

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: CONCESSIONE PATROCINIO E BENEFICI DI MODESTA ENTITA' ALL'IMOCO VOLLEY S.S.D. A R.L. PER LA MANIFESTAZIONE "IMOCO VOLLEY SUMMER CAMP" EDIZIONE 2021**

---

---

***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, li  
08/04/2021

Il Dirigente del Settore  
DOTT. LUCA VILLOTTA

---

---

*Servizio Turismo e Cultura*

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: CONCESSIONE PATROCINIO E BENEFICI DI MODESTA ENTITA' ALL'IMOCO VOLLEY S.S.D. A R.L. PER LA MANIFESTAZIONE "IMOCO VOLLEY SUMMER CAMP" EDIZIONE 2021**

---

---

***PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, li  
08/04/2021

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario  
dott. Luca Villotta

Il presente verbale di deliberazione in data 08/04/2021 n.61 viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO  
Codognotto Pasqualino

IL Segretario GENERALE  
Plozzer Dott.ssa Tamara

---